

LAVORO E AFFARI SOCIALI

PAGINA BIANCA

LAVORO E AFFARI SOCIALI

Il presente settore comprende 5 casi di pronunciamenti della Corte di giustizia su altrettanti rinvii pregiudiziali avanzati, in numero di due, da giudici italiani, in numero di 3 da giurisdizioni straniere. Nessuno dei casi segnalati presenta un impatto finanziario sul bilancio dello Stato italiano.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 415/07	Regime di aiuti all'occupazione – aiuti di Stato a finalità regionale – interpretazione art. 87 del Trattato CE e del REg. della Commissione n. 2204/2002 – verifica dell'incremento dei posti di lavoro. (Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore)	sentenza	NO
Scheda 2 C-217/08	Art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 – corrispettivi rendita INAIL, previsti in caso di decesso per infortunio – artt. 12 e 13 del Trattato CE (Tribunale di Milano)	ordinanza	NO
Scheda 3 C-350/06	Diritto alla concessione delle ferie o all'indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE. Diritti di un lavoratore in assenza per malattia di durata indeterminata – art. 7, n. 1 della direttiva 2003/88/CE	sentenza	NO
Scheda 4 C-388/07	Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.	sentenza	NO
Scheda 5 C-378/07, C-379/07 e C- 380/07	Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali.	sentenza	NO

Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. 415/07 ex art. 234 del Trattato CE .**

“Aiuti di Stato a favore dell'occupazione. Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale-Regolamento n. 2204/2002-Nozione di “creazione di posti di lavoro-Calcolo dell'incremento del numero dei posti di lavoro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore (Italia), della pronuncia relativa all'interpretazione di alcune disposizioni contenute negli “Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione” e negli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”. In particolare la Corte è stata investita della questione attinente l'esatto significato del concetto di “creazione di posti di lavoro”, dal momento che le norme comunitarie sopra menzionate stabiliscono che le erogazioni pubbliche, da esse disciplinate, debbano essere corrisposte a condizione dell'istituzione, da parte delle imprese beneficiarie, di posti di lavoro nuovi rispetto agli organici già esistenti. Pertanto, precisato che il numero dei dipendenti occupati viene stimato, ai sensi della legislazione comunitaria citata, in ULA (unità di lavoro annuo) e che, inoltre, l'incremento dei posti lavorativi deve essere valutato rispetto al numero medio di ULA nell'anno precedente alle nuove assunzioni, si prospetta il quesito se, ai fini del calcolo dell'incremento dei posti lavorativi, debba operarsi un raffronto fra il numero medio di ULA per l'anno precedente l'assunzione ed il numero medio di ULA nell'anno successivo alle assunzioni medesime, ovvero fra il numero medio di ULA per l'anno precedente all'assunzione ed il numero medio di ULA esistente al momento dell'assunzione stessa. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che, essendo lo scopo dell'“aiuto pubblico all'occupazione” quello di favorire la creazione di nuova occupazione almeno per un certo arco temporale, le imprese beneficiarie di dette risorse dovranno dimostrare di aver effettuato un incremento di posti di lavoro, rispetto alla media ULA dell'anno precedente, riferibile a tutto il periodo di un anno successivo all'assunzione e non soltanto al momento delle assunzioni. La Corte sostiene, peraltro, che tale metodo di computo, rispetto all'altro che ha esclusivo riguardo all'incremento ULA esistente al momento dell'assunzione stessa, non scoraggia le imprese dall'assumere lavoratori stagionali, in quanto anche gli stessi, pur non essendo mantenuti per un periodo almeno pari ad un anno, potranno essere conteggiati in termini di frazioni di ULA, così che potranno sempre essere valutati ai fini della concessione, alle imprese in questione, dei finanziamenti statali di sostegno all'occupazione.

Stato della Procedura

In data 2 aprile 2009 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio pregiudiziale C - 415/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 217/08** – ex articolo 234 del Trattato CE.

“Art 104, n. 3, del regolamento di procedura – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Art. 12 CE e 13 CE – Concessione di una prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Tribunale ordinario di Milano (Italia), di pronunciarsi sull'interpretazione degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, nonché sull'incompatibilità, o meno, con i suddetti articoli, di una normativa nazionale che conceda un'indennità previdenziale, nel caso in cui un lavoratore muoia per infortunio, ad una serie di aventi diritto fra i quali non risulta menzionato, accanto al coniuge superstite, il convivente del defunto. L'art. 12 stabilisce che le libertà fondamentali concesse dal Trattato CE, che attengono alla libera circolazione dei beni e delle persone per tutta l'area delle Comunità, non possano soffrire limitazioni in ragione della nazionalità dei loro titolari, mentre l'art. 13 dispone, grazie anche all'integrazione apportata dalla direttiva 2000/78, che è fatto divieto di applicare trattamenti discriminatori con riferimento ad una serie di condizioni personali quali il sesso, la razza, l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Al riguardo, la Corte si è pronunciata nel senso per cui la pretesa del convivente ad una indennità, per la morte dell'altro convivente avvenuta per infortunio, non rientra nell'ambito di tutela tracciato dall'art. 12, in quanto non è compresa nel novero delle libertà, sancite dal Trattato CE, alle quali soltanto fa riferimento il divieto di discriminazione di cui al medesimo articolo (tipo: libertà di circolazione delle merci, dei servizi, delle imprese, etc...). Inoltre, la situazione fatta valere dal convivente superstite non potrebbe trovare una pertinente protezione neanche in base alla norma di cui all'art. 13 TCE, in quanto quest'ultima stabilisce il divieto di discriminazione con esclusivo riferimento ad una casistica (handicap, sesso, età, etc.) che non si estende alla condizione del convivente non legato al partner da vincolo matrimoniale giuridicamente rilevante. Pertanto, dal momento che il diritto comunitario non rende illegittima qualsiasi situazione di discriminazione prevista dal diritto interno al singolo Stato Membro, ma solo quelle disparità di trattamento inerenti alle fattispecie specificatamente previste dalla normativa comunitaria stessa, la Corte conclude per la compatibilità con l'ordinamento europeo di una legislazione nazionale che, a seguito di decesso di una persona a seguito di infortunio, attribuisca esclusivamente al coniuge superstite e non al convivente una rendita pari al 50% della retribuzione spettante al defunto prima della morte.

Stato della Procedura

In data 17/3/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale C-217/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 350/06 e C-520/06– ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Diritto alla concessione delle ferie o all’indennità sostitutiva in caso di prolungata incapacità al lavoro – art. 7, n. 1 e 2 Direttiva 2003/88/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, insieme dal Landesarbeitgericht Dusseldorf (Germania) e dalla House of Lords (Regno Unito) di pronunciarsi in ordine all’interpretazione dell’art. 7, nn. 1 e 2 della direttiva 2003/88/CE, concernente alcuni aspetti dell’organizzazione del lavoro, nell’ambito dei procedimenti riuniti iscritti nel Registro della Corte ai nn. 350/06 e 520/06.

In particolare, la Corte è stata interpellata sulla possibilità che il lavoratore, il quale per un certo periodo di riferimento sia stato in congedo per malattia e quindi non abbia potuto godere delle ferie annuali retribuite, sia ammesso a mantenere il diritto a tali ferie, sotto forma di indennità equivalente, quando tale periodo di riferimento, che è stato fissato dal legislatore nazionale come termine entro il quale esercitare tale diritto alle ferie a pena della sua estinzione, è effettivamente decorso.

In proposito, la Corte ha stabilito che ove la normativa interna prevedesse l’impossibilità di esercitare tale diritto – per essere terminato il periodo di riferimento per il suo esercizio – anche da parte del lavoratore che durante detto periodo è stato in congedo per malattia, essa disciplina si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la legislazione comunitaria sopra riportata.

La Corte ha ulteriormente precisato che, ai fini del calcolo dell’indennità da corrispondersi al lavoratore, succedanea alle ferie non godute, deve aversi riguardo alla retribuzione normalmente percepita dal lavoratore medesimo.

Stato della Procedura

In data 20/1/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-350/06, ai sensi dell’art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 4- Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-388/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva del Consiglio 27 Novembre 2000, 2000/78/CE – età pensionabile nazionale e ambito di applicazione della direttiva – disparità di trattamento in ragione dell'età.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata investita, dalla “High Court of Justice” (Regno Unito) dell'interpretazione degli artt. 2, commi 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Al riguardo, la Corte ha stabilito che le disposizioni comunitarie sopra menzionate non sono incompatibili con una normativa nazionale la quale, nel definire le eccezioni al principio generale del divieto di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non fornisca un elenco “chiuso” dei motivi che possono autorizzare tali deroghe, purchè le stesse risultino giustificate da finalità legittime di politica sociale. La Corte ha precisato, peraltro, che deve essere il giudice interno a valutare, caso per caso, la sussistenza di tali finalità.

E' stato ancora sottolineato dalla Corte, nell'ambito della richiesta interpretazione delle norme controverse sopra citate, che l'art. 6 ammette che gli Stati Membri applichino delle discriminazioni, riguardo all'occupazione e alle condizioni di lavoro, basate sull'età, ma solo ove queste appaiano “oggettivamente e ragionevolmente” giustificate da una finalità che deve essere “legittima”, cioè fondata su ragioni di politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.

Stato della Procedura

In data 5 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, il rinvio pregiudiziale C-388/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali**Rinvio pregiudiziale n C - 378/07 – ex articolo 234 del Trattato CE.**

“Direttiva del Consiglio 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – adozione provvedimenti nazionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Monomeles protodikeio (Grecia) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione delle clausole 5 e 8, nn. 1 e 3, dell'Allegato alla direttiva 1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, la Corte è stata investita della questione circa la legittimità, in base al diritto comunitario, dell'adozione di una normativa nazionale, proposta come attuativa della sopra menzionata direttiva recante l'Accordo Quadro e introducente, nel diritto interno di uno Stato Membro, una disciplina di tutela del lavoratore, relativamente alla previsione di misure di contrasto avverso l'utilizzazione abusiva di contratti a tempo indeterminato, la quale risulti meno efficace di quella predisposta, per la medesima situazione, da una precedente regolamentazione interna.

A tal proposito la Corte ha chiarito che l'adozione di tale normativa attuativa è consentita, nelle circostanze sopra descritte, a condizione che essa non comprometta, in effetti, l'efficacia della prevenzione contro l'utilizzo abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, come garantita dalla normativa precedentemente emanata. La Corte ha quindi stabilito che la direttiva di cui sopra non si oppone ad una normativa nazionale secondo la quale venga giustificato il rinnovo del contratto a tempo determinato quando esso avviene nelle circostanze stabilite dalla normativa nazionale stessa, sempre, in ogni caso, che le ragioni provvisorie addotte per tale rinnovo siano effettivamente tali ed il lavoratore non venga riassunto, in realtà, per coprire esigenze organizzative permanenti dell'impresa. Infine, la Corte ha aggiunto che la normativa recata dalla direttiva non osta ad un regime nazionale che neghi, limitatamente al settore pubblico, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato, ovvero ammetta tale trasformazione vincolandola al rispetto di clausole restrittive per il lavoratore, ovvero escluda dalla tutela approntata dalla direttiva quei lavoratori che presentino un unico contratto di lavoro e non più contratti di lavoro successivamente stipulati. Infatti, la Corte ha chiarito che tali limitazioni, applicate alla tutela riservata dalla direttiva al lavoratore, non operano nei confronti dei lavoratori in generale ma di una categoria ristretta di essi, ricomprensiva dei soli lavoratori del settore pubblico.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza, le cause collegate relative ai rinvii pregiudiziali C-378/07, C-379/07 e C-380/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

**LIBERA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI E STABILIMENTO**

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

In riferimento al presente settore, si registrano 3 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia in decisione di domande pregiudiziali proposte da giudici di Stati membri diversi dall'Italia, mentre nessun eventuale rinvio proposto da giudice italiano risulta esitato in una sentenza, ovvero in un'ordinanza, a composizione del relativo giudizio.

Le 3 sentenze menzionate non sono suscettibili di incidere sul bilancio finanziario dello Stato.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-155/08 e C- 157/08	Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati.	sentenza	NO
Scheda 2 C-321/07	Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca.	sentenza	NO
Scheda 3 C-171/07 e C- 172/07	Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE.	sentenza	NO

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -155/08 e C-157/08 ex art. 234 del Trattato CE**

“Artt. 49 e 56 CE – Divieto di restrizione alla libera circolazione di servizi e capitali in relazione al termine per l'accertamento di redditi derivanti da risparmi all'estero non dichiarati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di giustizia è stata richiesta, da parte dell'Hoge Raad der Nederlanden den Haag (Olanda) di pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 49 e 56 del Trattato costitutivo della CE, riguardante il primo il riconoscimento del principio della libera circolazione dei servizi ed il secondo quello della libera circolazione dei capitali.

In particolare, la Corte è stata investita della questione se risulti compatibile, con i sopra detti principi – i quali implicano che le normative nazionali non applichino discriminazioni fra gli operatori interni ad uno Stato Membro e quelli provenienti da altri Stati comunitari – la circostanza per cui, qualora un soggetto residente in uno Stato delle Comunità abbia trasferito beni all'estero, occultando gli stessi ed i redditi che ne derivano alle competenti autorità fiscali del proprio Stato le quali non dispongano di alcun indizio circa l'esistenza di tali beni, lo Stato stesso conceda a detto contribuente un termine di “rettifica fiscale” (nella fattispecie: 12 anni) più lungo, rispetto alla rettifica fiscale concessa al contribuente nazionale per i cespiti occultati che si trovino sul territorio dello Stato Membro di residenza e non siano stati portati all'estero (nella fattispecie: 5 anni).

In proposito, la Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento non viola i principi del Trattato come sopra descritti, chiarendo, peraltro, che nel caso di specie la stessa ammenda inflitta al trasgressore deve essere differenziata, in quanto è necessario che la medesima venga parametrata sulla durata - differenziata a seconda che i beni occultati si trovino in territorio nazionale ovvero in quello di altro Stato comunitario – del recupero fiscale concesso.

Stato della Procedura

In data 11 giugno 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa ai connessi rinvii pregiudiziali C-155/08 e C – 157/08, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -321/07** ex art. 234 del Trattato CE

“Possibile titolarità di patente di guida nazionale e di ulteriore patente di altro Stato Membro – art. 7, n. 5 Direttiva 91/439/CEE – validità in caso di revoca”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata investita, dal Landgericht Mannheim (Germania) dell'interpretazione degli artt. 7, n. 5, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE, relativa alla disciplina della patente di guida.

In particolare, la Corte è stata richiesta di rispondere, rispettivamente, a due questioni, la prima riguardante l'eventuale incompatibilità, o meno, con la normativa di tale direttiva, della circostanza per cui un soggetto viene a trovarsi in possesso di due patenti, rilasciate dalle autorità di due diversi Stati Membri delle Comunità e, entrambi, in un momento in cui uno dei due Stati non aveva ancora aderito alla Comunità europea. La Corte ha statuito che non sussistono, a riguardo, profili di incompatibilità.

La seconda questione inerisce alla conformità, o meno, con la normativa europea sopra richiamata, della circostanza per cui uno Stato Membro, dopo la revoca della patente rilasciata dalle proprie autorità ad un certo soggetto, abbia rifiutato di riconoscere la patente concessa al medesimo soggetto dalle autorità di altro Stato Membro e precedentemente all'adesione di quest'ultimo Stato, nonché prima del rilascio del documento di guida, poi revocato, da parte del primo Stato.

La Corte ha dichiarato come, anche a tal proposito, non sussistano elementi di contrasto fra la normativa comunitaria ed i comportamenti interni dello Stato Membro che si è rifiutato al riconoscimento della patente rilasciata nell'altro Stato Membro.

Stato della Procedura

In data 19 febbraio 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa al rinvio pregiudiziale C-321/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C -171/07 e C-172/07 ex art. 234 del Trattato CE**

"Libertà di stabilimento per le società di capitale – artt. 43 e 48 CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal Verwaltungsgericht des Saarlandes (Germania), di interpretare gli artt. 43 e 48 del Trattato costitutivo della Comunità europea, i quali attengono alla libertà di stabilimento di impresa, riconosciuta agli operatori economici degli Stati Membri in tutto il territorio delle Comunità. Alla stregua di tale principio, si ritiene illegittima la legislazione interna ad un singolo Stato Membro UE, la quale - pur non discriminando esplicitamente gli operatori economici cittadini di un altro Stato Membro - tuttavia subordina la possibilità, di stabilire nel primo Stato la loro impresa, alla sussistenza di determinati requisiti, tali da rendere più difficile per gli stessi l'accesso al mercato interno di quello stesso Stato. Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione della Corte da parte del giudice del rinvio, una società dei Paesi Bassi, la quale, in base alla normativa vigente nello Stato Membro di appartenenza, era considerata avente titolo all'esercizio di attività di vendita di medicinali, era stata altresì ammessa ad esercitare una farmacia in Germania, a condizione, tuttavia, di assumere, come previsto dalla legge tedesca, un farmacista che gestisse personalmente e sotto la propria responsabilità la farmacia di cui trattasi. Pertanto, la Corte è stata investita della questione se risulti incompatibile, con l'affermazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 43 del Trattato, una normativa nazionale che, come quella tedesca, preveda, per il rilascio di un' autorizzazione a possedere o/a gestire farmacie, la necessaria sussistenza, in capo all'autorizzato, del titolo di farmacista. A tal proposito, la Corte ha precisato che, effettivamente, la richiesta del titolo di "farmacista", nei confronti del gestore di una farmacia, rende più difficile l'accesso al mercato nazionale per quelle imprese che tale qualifica non possono vantare, in quanto essa può spettare esclusivamente all'imprenditore che sia una persona fisica e non, ad esempio, ad una società. Tuttavia, sottolinea ancora la Corte, la lesione delle libertà fondamentali garantite dai Trattati, nel cui novero rientra anche la "libertà di stabilimento", si giustifica ove sia strumentale a tutelare imperanti ragioni di pubblico interesse. Nell'ambito di dette ragioni, rientrano quelle relative alla "sanità pubblica". Di conseguenza l'"esclusiva" concessa dalla legge tedesca, rispetto al possesso e all'esercizio di farmacie, ai soggetti rivestiti della qualifica di "farmacista", si pone come requisito essenziale ai fini della tutela della salute della popolazione, ove si considerino le garanzie che il venditore di medicinali al minuto deve prestare, nonché le informazioni di natura tecnica professionale che il medesimo deve fornire, nei confronti del consumatore del prodotto farmaceutico.

Stato della Procedura

In data 19/5/2009 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha emesso sentenza relativa alle cause connesse inerenti ai rinvii pregiudiziali 171/07 e 172/07, ai sensi dell'art. 234 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.